

Repertorio numero

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

**CONCESSIONE DI UNA CAPPELLINA CIMITERIALE NEL CIMITERO
COMUNALE DEL CAPOLUOGO DI CASTIGNANO.-----**

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno () del mese di, presso la sede municipale di Castignano (AP), ubicata in via Margherita n. 25, avanti a me dr. Alfonso SALVATO, segretario del comune suddetto, a questo atto abilitato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, si costituiscono : -----

- **COMUNE DI CASTIGNANO**, con sede in CASTIGNANO (AP), in via Margherita n. 25, codice fiscale 00358540441, in persona della responsabile del servizio lavori pubblici del detto comune architetto Martina BUTTERI, nata a San Benedetto Del Tronto, domiciliata presso la sede del medesimo comune, a questo atto legittimata giusto provvedimento del sindaco n. 6 del 28/03/2018, e che agisce in nome e per conto esclusivo del comune di Castignano, d'ora innanzi denominato nel presente atto anche "comune";-----

- **Maria Gioconda CORRADETTI**, nata a Castignano il 9 marzo 1943 (AP) ed ivi residente in Contrada Castiglioni n. 18, codice fiscale CRRMGC43C49C321I, e **Lino CORRADETTI**, nato a Castignano il 29 dicembre 1949 ed ivi residente in via Crocifisso n. 25, C.F. CRRLNI49T29C321F, d'ora innanzi denominati nel presente contratto anche "concessionari".-----

I costituiti, della cui identità personale io segretario comunale sono certo, non richiedono l'assistenza di testimoni. -----

-----**SI PREMETTE CHE:**-----

-con deliberazione del Consiglio comunale di Castignano n. 18 del 30 aprile 2018, ad oggetto: "Concessione cappelline cimiteriali : criteri di assegnazione", si stabilisce di procedere all'individuazione dei concessionari delle tre cappelline disponibili nel seguente modo : per due delle tre a mezzo di asta pubblica;-----

-è pervenuta in data 12 marzo 2019, ed assunta al protocollo con il numero 1447, la richiesta di concessione dell'ultima cappellina da parte dei signori Maria Gioconda CORRADETTI e Lino CORRADETTI;-----

-con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 73 del 16 marzo 2019, è concessa, per le motivazioni ivi espresse, ai signori Maria Gioconda CORRADETTI e Lino CORRADETTI la cappellina, individuata nel numero 5 (cinque) di cui alla planimetria della porzione di cimitero interessata, al canone di 40.000,00 euro, ed è approvato lo schema della presente concessione. -----

-----**TUTTO CIO' PREMESSO,**-----

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.-----

Articolo 1 - La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

Articolo 2 - Il comune concede a Maria Gioconda CORRADETTI e Lino CORRADETTI, sopra generalizzati, ed ai suoi aventi titolo, la cappellina cimiteriale nel cimitero comunale del capoluogo, individuata con il numero 5 (cinque) nella planimetria allegata al presente atto con la lettera A).

Articolo 3 - Le parti concordano che gli aventi titolo sono da considerare in ordine di successione: gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado; i fratelli e le sorelle consanguinei; il coniuge con l'avvertenza che il coniuge passato a matrimonio conserva per se solo il diritto di sepolcro nella tomba di famiglia e non può trasmetterlo al proprio nuovo coniuge, ai discendenti ed affini.-----

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.-----

Per gli ascendenti ed i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è da intendersi implicitamente acquisito dal concessionario.-----

Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario con una apposita favorevole dichiarazione a firme autenticate da presentare al comune.-----

La sepoltura può essere consentita, altresì, su richiesta del concessionario, alla salma di persona che risulti essere stata convivente del concessionario o che nei confronti del concessionario abbia acquisito particolari benemerienze.-----

Restano tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate ai titolari della concessione in uno dei modi del presente articolo.-----

Articolo 4 – L' importo complessivamente versato presso la tesoreria comunale, quale prezzo fissato per la concessione della suddetta cappellina, è pari ad euro 40.000,00 (quarantamilavirgolazerozero), come

da contabile di addebito del _____ di euro 41.190,11, somma comprensiva anche delle spese contrattuali per l'ammontare di euro 1.190,11.-----

Articolo 5 – La concessione avrà la durata di anni 99 (novantanove), decorrenti dalla data di stipula del presente atto, con automatica scadenza al-----

Al termine, a seguito di preavviso del comune, potrà essere richiesto, qualora il regolamento di polizia mortuaria lo preveda, il rinnovo della concessione previo versamento degli oneri di concessione e la sottoscrizione di apposito atto.-----

Articolo 6 – E' espressamente escluso il rinnovo tacito della presente concessione.-----

Articolo 7 – La concessione per espressa e concorde dichiarazione delle parti non potrà essere ceduta a terzi a nessun titolo, né essere oggetto di scambio commerciale, pena la sua decadenza.-----

Articolo 8 – Il concessionario ed i suoi successori sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali, in special modo di polizia sanitaria e mortuaria, impegnandosi ad accettare e ad uniformarsi a tutte le disposizioni normative che verranno emanate in relazione all'uso del bene in concessione, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.-----

Articolo 9 – Spetta al concessionario di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato la cappellina assegnata.-----

Il comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario ed i suoi aventi titolo per la distruzione totale o parziale delle opere eseguite per

qualunque causa fortuita o di forza maggiore.-----

Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia dei concessionari, da farsi, in caso di irreperibilità dei destinatari, anche per pubblica affissione presso il cimitero di ubicazione della cappellina, anche direttamente sulla cappellina stessa, per almeno trenta giorni consecutivi.-----

Articolo 10 – Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata inerenti e conseguenti, sono a totale carico del concessionario.---

Articolo 11 – L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta in modalità telematica.-----

Ai fini fiscali si dichiara che la presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, giusta articolo 1, comma 14, del decreto legge 30.12.1991, n. 417, convertito in legge n. 662/92, ed è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 5, punto 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella misura del 2% con un minimo pari all'imposta fissa, e dell'articolo 45 del D.P.R. stesso.-----

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico (UNIMOD) per i pubblici ufficiali messo a disposizione dall'agenzia del territorio.-----

Richiestone, io segretario comunale rogante ho redatto e formato il presente contratto in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su sei (sei) pagine a video.-----

Il presente contratto viene da me segretario comunale letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante l'apposizione della firma autografa, unitamente all' allegato A) .-----

In presenza delle parti io segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale.-----

Per il comune : la responsabile del servizio lavori pubblici Martina BUTTERI

I concessionari : Maria Gioconda CORRADETTI e Lino CORRADETTI

Il segretario comunale rogante : Alfonso SALVATO (firmato digitalmente).-----